PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI TAGGIA

IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

IDRO EDIL S.R.L.

WASTE TREATMENT TECHNOLOGIES

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SCHEMA DI CONTRATTO

TAV.	SCALA	COM	DOC	FOGLIO	REV.
R16	/	8 3 9	P P . B 0 2 1	0 1 DI 0 1	5

ICARIA

ICARIA srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via La Spezia, 6 - 00182 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
tel +39 0763 34 08 75 Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it info@icariasrl.it

ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Vladimiro
ROTISCIANI
civile ed ambientale
industriale
dell'informazione
A 376
Provincia di TERNI

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
5	APRILE 2017	REVISIONE a seguito Delib. C.P. N.2 del 20.02.2017	V.R.	V.R.	V,R.	V.R.
4	FEBBRAIO 2015	REVISIONE	A.S.	R.S.	R.S.	R.S.
0	GENNAIO 2012	EMISSIONE	A.S.	R.S.	R.S.	R.S.

IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA

R16 – SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE DEI CONTENUTI

Articolo **Pagina**

1. PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI 5
2. OGGETTO 11
3. DURATA 12
4. UTILIZZO DELLE AREE E DELLE OPERE DURANTE LA CONCESSIONE 13
5. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI 14
6. PROGETTAZIONE DEFINITIVA 15
7. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 16
8. AUTORIZZAZIONI 17
9. REALIZZAZIONE DELLE OPERE 18
10. SOSPENSIONE 21
11. VARIANTI 22
12. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA 23
13. COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO 24
14. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 27
15. MODALITÀ D'USO DELL'AREA 28
16. SERVIZIO 28
17. MODIFICHE E/O VARIANTI AL SERVIZIO 30
18. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (TARIFFE) 31
19. PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 34
20. PROCEDURA DI REVISIONE IN CASO DI SQUILIBRIO DEL PEF 36
21. FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO 38
22. PENALI 39
23. ASSICURAZIONI 40
24. RECESSO E/O REVOCA E/O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 41
25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 42
26. SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEL CONCESSIONARIO - APPALTO A TERZI 44
27. CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 46
28. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBAPPALTO 46
29. SICUREZZA SUL LAVORO - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 47
30. FINANZA DI PROGETTO 51
31. RISERVATEZZA 52

32. CONTROVERSIE 52
33. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 53
34. VARIE 53
35. CLAUSOLA DI TRASPARENZA 53
36. COMUNICAZIONI 54

TRA

(1) La Provincia di Imperia, con sede in Imperia, Viale Matteotti n. 147, Codice Fiscale e Partita I.V.A. li. 00247260086, in persona del Dirigente dott. [•], nato a [•], domiciliato per la carica presso l'Ente di cui sopra, a ciò autorizzato con [•], e che, in estratto copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera [•], (qui di seguito anche "Provincia" o "Concedente");

E

(2) la SPV [•], con sede in [•], Codice Fiscale e Partita I.V.A. [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], in qualità di [•], domiciliato per la carica presso [•], autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [•], che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera [•], (qui di seguito il "Concessionario");

(di seguito il Concedente e il Concessionario sono definiti anche "**Parte**", al singolare, o, collettivamente "**Parti**")

PREMESSO CHE :

(A) In data [•] la costituenda ATI tra le imprese [•] ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 19, del Codice dei Contratti Pubblici, una proposta per la progettazione, costruzione e successiva gestione, in regime di concessione, di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e dell'annessa discarica di servizio nel Comune di Taggia, località Colli ("Proposta").

(B) La Proposta è stata dichiarata di pubblico interesse dal Concedente e, a norma dell'art. 153, comma 19, citato, il relativo Progetto Preliminare è stato posto in approvazione, a norma dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici e inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale.

(C) Con bando pubblicato il [•], il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 153, comma 19, citato, ponendo a base di gara il Progetto Preliminare di cui alla Proposta.

(D) All'esito della gara la concessione è stata aggiudicata a [•]

(E) Le Parti intendono pertanto stipulare il presente Contratto al fine di disciplinare i termini e le condizioni del rapporto di Concessione.

Tutto ciò premesso si conviene c stipula quanto segue:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (qui dì seguito il "Contratto"). Si allegano al presente Contratto:

(a) [•]

(b) [•]

1.2 Tranne ove diversamente specificato i termini qui di seguito riportati ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito loro attribuito:

Area Discarica: indica l'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Taggia secondo identificazione catastale come risultante dalle Relazioni di Progetto sulla quale verrà realizzata la Discarica di servizio dell'Impianto, come evidenziato nella planimetria con elenco mappali di cui alla Relazione di Progetto "Piano particellare preliminare" e la cui proprietà è stata acquistata dal Concedente prima della stipula del presente Contratto.

Area Impianto: indica l'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Taggia secondo identificazione catastale come risultante dalle Relazioni di Progetto sulla quale verrà realizzato l'Impianto, come evidenziato nella planimetria con elenco mappali di cui alla Relazione di Progetto "Piano particellare preliminare" e la cui proprietà è stata acquistata dal Concedente prima della stipula del presente Contratto.

Aree: indica complessivamente l'Area Discarica e l'Area Impianto la cui proprietà è stata acquistata dal Concedente prima della stipula del presente Contratto.

Autorizzazioni: indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, i titoli edilizi, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante - ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e/o da altro ente delegato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e/o l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale (VIA) – necessari per la realizzazione e gestione dell'Impianto e della Discarica nonché per l'agibilità e la sicurezza delle Opere ivi inclusi, a titolo esemplificativo, certificazioni di agibilità, abitabilità e antincendio, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Banche Finanziatrici o Istituti Finanziatori: indica l'istituto o gli istituti di credito indicati dal Concessionario quali soggetti finanziatori delle Opere.

Cantiere: indica l'area e/o le aree cantierizzate in cui saranno realizzate le Opere.

Certificato di Collaudo Provvisorio: indica il certificato di collaudo provvisorio, di cui all'art. 229 del Regolamento, relativo alle Opere e di cui all'art. 13.

Certificato di Ultimazione: indica il certificato attestante l'ultimazione dei lavori, di cui all'art. 199 del Regolamento.

Codice dei Contratti Pubblici: indica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 a. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Collaudo in Corso d'Opera: indica il collaudo in corso d'opera delle Opere, di cui al successivo art. 12.

Commissione di Collaudo: indica la commissione di collaudo di cui ai successivi artt. 12 e 13.

Concedente: indica la Provincia di Imperia – anche per le funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 50/2012, così come modificato dalle leggi regionali n. 40/2013 e n. 1/2014 – con sede in Imperia, Viale Matteotti n. 147, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00247260086 o altro ente e/o associazione e/o soggetto giuridico che alla Provincia possa subentrare nelle funzioni e/o ruoli.

Concessione: indica la concessione di costruzione e gestione ex art. 143 e 153 del Codice dei Contratti Pubblici come disciplinata dal presente Contratto.

Contratto: indica il presente Contratto ed i suoi allegati e premesse.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: indica il soggetto individuato dal Concessionario ed incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva: indica il soggetto individuato dal Concessionario incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Corrispettivo: indica il corrispettivo composto dalle Tariffe dovuto al Concessionario per la gestione del Servizio.

Cronoprogramma: indica il programma di realizzazione delle Opere di cui all'elaborato "Cronoprogramma" inserito nel Progetto Preliminare.

Debito Erogato: indica l'importo idoneo a garantire alle Banche Finanziatrici il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché il pagamento degli interessi, commissioni, spese, oneri contrattuali per l'estinzione anticipata e ogni importo dovuto per la risoluzione del contratto di copertura del rischio di valutazione del tasso di interesse (contratto di hedging).

Direttore dei Lavori: indica il soggetto nominato a cura e spese del Concessionario, previo gradimento del Concedente, al quale spettano i compiti previsti dagli artt. 148 e 149 del Regolamento nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento ove applicabili.

Direttore Tecnico di Cantiere: indica il soggetto che prima dell'inizio dei lavori il Concessionario comunica quale responsabile del rispetto del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lett. h), D.lgs. 81/2008.

Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica: è la data, comunicata dal Concessionario al Concedente a decorrere dalla quale ha inizio la gestione dell'Impianto in conformità alle relative autorizzazioni.

Equilibrio del PEF, Equilibrio del Piano Economico e Finanziario o Equilibrio economico e finanziario: indica il mantenimento degli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria durante tutta la durata della Concessione in misura pari o superiore ai valori indicati nel PEF.

Evento Destabilizzante: indica gli eventi di seguito elencati che attribuiscono al Concessionario il diritto al ripristino dell'Equilibrio del PEF secondo le modalità stabilite nel Contratto: (i) il mancato o tardivo rilascio per causa non imputabile al Concessionario delle necessarie Autorizzazioni che determini un'alterazione delle fasi di progettazione, costruzione e gestione indicate nel PEF; (ii)l'annullamento giurisdizionale o la revoca delle necessarie Autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario; (iii) la mancata o tardiva approvazione del Progetto Definitivo e/o del Progetto Esecutivo entro i termini stabiliti

dal Contratto e dalle disposizioni di legge nazionali e regionali per cause non imputabili al Concessionario che determini un'alterazione delle fasi di progettazione, costruzione e gestione indicate nel PEF; (iv) l'affidamento di lavori complementari, salvo diverso accordo delle parti nel relativo contratto di affidamento; (v) la modifica dell'entità e/o delle caratteristiche del Servizio se scaturenti da richieste del Concedente e/o di altri Enti o da novità legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste in Concessione se determinanti un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario riportato nel PEF; (vi) Sospensioni, Forza Maggiore, Caso Fortuito ove comportino un'alterazione della remunerazione dell'investimento o del mantenimento degli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria; (vii) variazioni imposte dal Concedente e/o da altre autorità nell'esecuzione della progettazione, dei lavori e/o del Servizio; (viii) modifiche relative alle Opere e/o al Servizio conseguenti a variazioni della programmazione nazionale, regionale, provinciale, comunale o di altra autorità; (ix) modifiche legislative e/o regolamentari, anche di natura fiscale, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni e/o prescrizioni per l'esercizio delle attività oggetto della Concessione; (x) modifiche a qualunque titolo richieste sul Progetto Definitivo e/o sul Progetto Esecutivo rispetto ai contenuti del Progetto Preliminare approvato in grado di determinare uno squilibrio del PEF o un'alterazione dei presupposti di equilibrio, ove non imputabili a colpa del Concessionario; (xi) prescrizioni imposte dalla VIA e/o dalle Autorizzazioni ovvero prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici in grado di determinare uno squilibrio del PEF o un'alterazione dei presupposti di equilibrio, ove non imputabili a colpa del Concessionario; (xii) ogni evento in grado di modificare i presupposti di equilibrio di cui all'art. 19 del Contratto e/o comunque di alterare l'Equilibrio economico e finanziario del PEF non dovuto a colpa del Concessionario.

Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria: indica gli Indici TIR, VAN e DSCR sui quali è stato elaborato il PEF in condizioni di equilibrio tenuto conto dei presupposti di equilibrio e delle assunzioni di cui al presente Contratto.

Informazione Riservata: indica tutte le informazioni, accordi, dati, opinioni resi noti da una delle Parti all'altra o diversamente ottenute dalla Parte, inerenti il presente Contratto oppure inerenti l'altra Parte, incluse, senza limitazioni di sorta, documentazioni contrattuali commercialmente sensibili o dati patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi, alle conoscenze

tecniche, progetti, modelli, formulari, processi, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni di contratto, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale.

Opere: indica cumulativamente i lavori e le opere, ivi compresi quelli edili ed impiantistici ed i lavori ancillari di allacciamento impianti, necessari per la realizzazione dell'Impianto e della Discarica.

Piano Economico Finanziario o PEF: indica il piano economico finanziario facente parte integrante del presente Contratto, contenente le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, asseverato ai sensi di legge e allegato sub [»].

Progetto: indica congiuntamente tutte le attività oggetto della Concessione qui disciplinata.

Progetto Definitivo: indica il progetto definitivo delle Opere che il Concessionario dovrà predisporre in conformità all'art. 93, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell'art. 24 e ss. del Regolamento, da verificarsi a norma di legge.

Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui al successivo art. 7 completo del fascicolo informativo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo ri. 81 del 9 aprile 2008 e del piano di manutenzione di cui all'art. 38 del Regolamento che il Concessionario dovrà redigere ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell'art. 33 e ss. del Regolamento, da verificarsi a norma di legge.

Progetto Preliminare: indica il progetto preliminare risultato aggiudicatario della Concessione, approvato, verificato e validato dal Concedente ai sensi di legge.

Rappresentante del Concessionario per i Lavori: indica il soggetto nominato dal Concessionario ai sensi dell'art. 5.2 .

Rappresentante del Concessionario per il Servizio: indica il soggetto che rappresenta il Concessionario in tutti i rapporti contrattuali con il Concedente in relazione alla gestione del Servizio nonché alle attività propedeutiche e preparatorie connesse o finalizzate alla gestione del Servizio, ed avente le funzioni di cui all'art. 5.6.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e/o integrazioni.

Relazioni di Progetto: indica gli elaborati tecnico-grafici allegati al Progetto Preliminare.

Responsabile dei Lavori: indica il soggetto di cui agli articoli 89 e seguenti del D. Lgs.. n. 81/2008, nominato dal Concessionario.

Responsabile Unico del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del Codice dei Contratti Pubblici.

Rifiuti: indica le diverse tipologie di rifiuti come descritte nella relazione illustrativa e conformi all'indice merceologico autorizzato dal Concedente.

Servizio: indica l'attività avente ad oggetto il trattamento dei rifiuti in ingresso, la valorizzazione delle diverse frazioni derivanti dai trattamenti e il deposito definitivo nella discarica di servizio dei rifiuti residuali dopo la valorizzazione, come indicato all'art. 16 del presente Contratto.

Soggetto Subentrante: indica il soggetto di cui all'art. 26.1 del presente Contratto.

Squilibrio Significativo: indica la diminuzione o l'aumento, da verificarsi con cadenza tendenzialmente triennale, rispetto all'indice iniziale assunto nel PEF, ovvero a quello rideterminato in sede di precedente riequilibrio, anche di uno solo dei valori dei seguenti Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria:

- TIR di progetto: qualora il suo valore diminuisca o aumenti rispetto al valore di riequilibrio indicato nel PEF ovvero a quello eventualmente rideterminato a seguito di precedente riequilibrio;
- VAN di progetto: qualora il suo valore risulti negativo;
- DSCR: qualora il suo valore diminuisca oltre il rapporto pari a 1 (uno). Le Parti specificano che ai fini della determinazione e verifica dello Squilibrio Significativo si farà riferimento al DSCR medio come risulta dal PEF e dal contratto di finanziamento con i soggetti finanziatori.

Tariffe: indica le tariffe che costituiscono il corrispettivo per il Servizio come calcolato e aggiornato secondo l'art. 18 del presente Contratto.

V.I.A.: indica il procedimento che comprende lo svolgimento dell'eventuale verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, la Valutazione di Impatto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; il tutto come identificato e descritto nel D.Lgs. n. 152/2006 e dalle relative disposizioni regionali.

Verbale di Consegna: ha il significato di cui all'art. 9.1 del presente Contratto.

1.3 Tranne ove diversamente previsto, ai termini del presente Contratto si applica l'art. 3, commi 3 e 4, del Regolamento CEE. 1182/71 del Consiglio datato 3 giugno 1971.

2. OGGETTO

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la concessione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 143 e 153 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione economica e funzionale delle Opere realizzate, come meglio descritto al successivo art. 2.2. Il Concessionario è inoltre tenuto a mettere a disposizione del Concedente le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto della proprietà delle Aree da parte del Concedente e gli altri oneri di cui all'art. 18.9.

2.2 Il Concessionario, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, si obbliga a dare esecuzione alle seguenti attività:

(a) predisporre il Progetto Definitivo delle Opere, in conformità al Progetto Preliminare approvato e alle prescrizioni discendenti dalle Autorizzazioni;

(b) predisporre il Progetto Esecutivo delle Opere, in conformità al Progetto Definitivo approvato;

(c) realizzare le Opere necessarie per il completamento del Progetto cosi come risultanti dal Progetto Esecutivo;

(d) gestire e fornire il Servizio cosi come sinteticamente descritto all'art. 16;provvedere alla manutenzione dell'Impianto in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte integrante del presente Contratto.

il tutto secondo le disposizioni del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, i "**Documenti Contrattuali**").

2.3 Il Concessionario dovrà evidenziare le spese sostenute riconducibili alla post gestione già effettuate nel corso della gestione (piantumazioni ecc.). Al concessionario subentrante al termine della Concessione, al quale verrà affidata la post-gestione della Discarica così liberando da tale onere il Concessionario, saranno attribuite le somme già corrisposte al Concessionario in tariffa per gli oneri di post-gestione, detratte le spese già sostenute dal Concessionario uscente.

2.4 In caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli Documenti Contrattuali ci si regolerà come segue:

(a) le clausole e le prescrizioni contenute nel presente Contratto prevarranno su quelle contenute negli altri Documenti Contrattuali;

(b) persistendo contraddizione, varrà come norma contrattuale la prescrizione meno onerosa per il Concedente e che porti ad un risultato di miglior qualità tecnica ed estetica delle Opere e del Servizio oggetto della Concessione.

2.5 Il Concessionario è comunque tenuto a segnalare per iscritto al Concedente ogni eventuale contraddizione non appena ne venga a conoscenza.

3. DURATA

3.1 Il presente Contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata complessiva come determinata dal Piano Economico e Finanziario in relazione alle fasi di progettazione, costruzione e gestione. La fase di gestione decorrerà dall'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica. Alla scadenza del Contratto il Concessionario provvederà alla post-gestione trentennale assumendone gli oneri secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La durata del Contratto sarà automaticamente prorogata in relazione ad eventuali estensioni del termine per il completamento dei lavori ammessi dalla Legge e ai sensi del presente Contratto od in relazione a estensioni concesse dal Concedente anche ai sensi dell'art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto, nel rispetto dell'art. 143 citato.

3.2 I termini per la progettazione, costruzione, Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica e relativa gestione sono stabiliti secondo quanto indicato nel Cronoprogramma, facente parte integrante del PEF e della Concessione. Il Cronoprogramma potrà subire modifiche ed adeguamenti derivanti dall'accertamento di

cause imprevedibili e non imputabili alle Parti, che determinino la necessità di una sua estensione temporale

3.3 Qualora, per cause non imputabili al Concessionario, l'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica non avvenga entro 40 (quaranta) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, la durata della Concessione sarà automaticamente prorogata per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi, in modo tale che sia comunque assicurata la durata della fase di gestione del Servizio come indicata nel Piano Economico e Finanziario e sia garantita la remunerazione dell'investimento tenuto conto degli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria.

3.4 Qualora al mancato avvio dell'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica entro il termine predetto consegua per cause non imputabili al Concessionario un'alterazione dell'Equilibrio economico e finanziario, si applicherà la procedura di revisione come disciplinata al successivo art. 19.

4. UTILIZZO DELLE AREE E DELLE OPERE DURANTE LA CONCESSIONE

4.1 Il Concedente ha acquisito la proprietà delle Aree in data antecedente alla stipula de! presente Contratto. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di superficie sull'Area Discarica e sull'Area Impianto, ai fini della realizzazione e gestione delle Opere, per tutta la durata della Concessione e della post-gestione. Il Concedente riconosce al Concessionario l'utilizzo delle Aree e delle Opere da questi realizzate per consentirgli lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto per un periodo corrispondente a quello di durata della Concessione.

4.2 La natura pubblica delle Aree e delle Opere realizzande comporta che, alla scadenza della Concessione, tutte le Opere rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Concedente senza alcun onere e che, nel corso della durata della Concessione, il Concessionario potrà utilizzarle al fine di gestirle funzionalmente e di sfruttarle economicamente così come previsto dall'art. 142 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici per il raggiungimento delle finalità proprie della Concessione come individuate nel presente Contratto. E' fatto divieto al Concessionario di utilizzare le Aree e le Opere per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto, senza il previo consenso scritto del Concedente.

4.3 Ove la Concessione dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle Parti ovvero per l'avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dal

presente Contratto, il diritto di superficie si estinguerà automaticamente e il Concessionario non avrà più diritto all'uso ed al godimento delle Aree e delle Opere, senza che abbia su di queste alcunché a pretendere, fermo restando il riconoscimento al Concessionario di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del presente Contratto ricorrendone i presupposti stabiliti nei medesimi artt. 24 e 25. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici.

5. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

5.1 Nei limiti di seguito indicati, la rappresentanza del Concessionario per la realizzazione delle Opere è conferita al Rappresentante del Concessionario per i Lavori sino al decorso dei termini previsti per il collaudo definitivo delle Opere.

5.2 In particolare competono al Rappresentante del Concessionario per i Lavori la rappresentanza del Concessionario nel corso dell'ottenimento delle Autorizzazioni e della redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, nonché:

(a) la rappresentanza del Concessionario in Cantiere per la realizzazione delle Opere;

(b) la sottoscrizione per conto del Concessionario dei verbali di inizio e fine lavori, eventuali richieste di sospensione delle Opere e quanto altro attenga alla conduzione delle attività di Cantiere;

(c) il coordinamento per conto del Concessionario delle attività di verifica di cui al successivo art. 12 nonché di Collaudo di cui al successivo art. 13;

(d) convenire eventuali Varianti nei limiti previsti dal presente Contratto.

5.3 Al Direttore dei Lavori, nominato a cura e spese del Concessionario, previo gradimento del Concedente e verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal Codice e dal Regolamento, competono i compiti previsti dagli artt. 148 e 149 del Regolamento e quant'altro ivi previsto. In particolare, il Direttore dei Lavori ha la funzione di monitorare i lavori e di segnalare eventuali difficoltà nella loro esecuzione rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo e nei relativi allegati.. La direzione dei lavori verrà svolta sotto l'alta vigilanza del Concedente.

5.4 Competono invece al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nominato e remunerato dal Concessionario, ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nominato e remunerato dal Concessionario, i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti nel titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, nonché quelli eventualmente

previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo coordinato con quanto stabilito, al riguardo, dal Regolamento. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro, dal Codice e dal Regolamento

5.5 Compete esclusivamente al Responsabile del Concessionario per il Servizio, che è a tutti gli effetti il delegato del Concessionario per la gestione del Servizio nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, la rappresentanza del Concessionario per la gestione del Servizio.

5.6 Il Rappresentante del Concessionario per i Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e il Rappresentante del Concessionario per il Servizio possono essere sostituiti dal Concessionario in ogni momento a condizione che tale sostituzione sia comunicata al Responsabile Unico del Procedimento e che i sostituti siano in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal Codice e dal Regolamento.

6. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

6.1 Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto, il Concessionario dovrà presentare al Concedente il Progetto Definitivo, con i contenuti di cui all'art. 24 e ss. del Regolamento, in [triplice] copia, di cui [2 (due)] su supporto cartaceo ed [1 (una)] su supporto elettronico non modificabile.

6.2 Con la presentazione del Progetto Definitivo il Concessionario provvederà a presentare istanza per l'ottenimento delle Autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Il Concedente convocherà la conferenza dei servizi e/o le conferenze dei servizi finalizzata/e al rilascio delle predette Autorizzazioni nel rispetto delle modalità procedimentali e dei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

6.3 Il Progetto Definitivo sarà approvato dal Concedente entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'ottenimento della V.I.A..

6.4 Il Concessionario sarà tenuto a recepire le richieste di modifica del Progetto Definitivo formulate dal Concedente e/o da altri enti nell'ambito dei procedimenti finalizzato al rilascio delle Autorizzazioni qualora fondate sulla non conformità del Progetto Definitivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili ovvero al Progetto Preliminare approvato, tenuto conto degli indirizzi espressi in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del Progetto Preliminare.

6.5 Qualora invece il Concedente e/o altri enti eventualmente coinvolti richiedano modifiche progettuali al Progetto Definitivo che non siano fondate sulla non conformità del Progetto Definitivo al Progetto Preliminare approvato, ovvero a norme di legge e regolamenti applicabili, anche in considerazione degli indirizzi espressi in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del Progetto Preliminare, il Concedente dovrà rimborsare al Concessionario gli eventuali maggiori oneri di progettazione sostenuti dal Concessionario in conseguenza del recepimento di tali richieste di modifica. Qualora le modifiche al Progetto Definitivo di cui al precedente periodo del presente articolo comportino una modifica dell'Equilibrio economico-finanziario della Concessione (ad esempio in considerazione del conseguente incremento dei costi di costruzione), il Concessionario avrà diritto alla revisione del PEF secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

6.6 Il Progetto Definitivo sarà sottoposto alla procedura di verifica a cura e spese del Concessionario ai sensi dell'art. 44 e ss. del Regolamento che si dovrà concludere nei [60] giorni successivi alla consegna al Concedente del Progetto Definitivo stesso da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 6.1 che precede. La Verifica della Progettazione Definitiva dovrà avvenire secondo quanto disposto dal Codice e dal Regolamento in corso di redazione della stessa .

6.7 La mancata approvazione del Progetto Definitivo entro i termini stabiliti per cause non imputabili al Concessionario darà diritto a una proroga automatica della durata della Concessione al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio del PEF. In caso di ritardo nell'approvazione superiore a 60 giorni rispetto al termine di cui al precedente art. 6.3. il Concessionario avrà diritto a chiedere la revisione del PEF secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

7. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

7.1 Entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dal conseguimento delle Autorizzazioni, il Concessionario dovrà presentare al Concedente il Progetto Esecutivo, con i contenuti di cui all'art. 33 e ss. del Regolamento, in [triplice] copia, di cui [2 (due)] su supporto cartaceo ed [1 (una)] su supporto elettronico non modificabile.

7.2 Il Concedente sarà tenuto a comunicare per iscritto al Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, l'approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero le proprie eventuali proposte di modifica che richieste dallo stesso e/o da eventuali altri enti coinvolti dovranno

essere formulate in modo dettagliato ed analitico e dovranno essere recepite, a cura e spese del Concessionario, qualora fondate sulla non conformità del Progetto Esecutivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili ovvero al Progetto Definitivo approvato

7.3 Qualora invece il Concedente richieda modifiche progettuali al Progetto Esecutivo fondate su motivazioni diverse da quelle indicate al punto 7.2 il Concedente stesso dovrà rimborsare al Concessionario gli eventuali maggiori oneri di progettazione sostenuti dal Concessionario in conseguenza del recepimento di tali richieste di modifica sulla base di una preventiva condivisione del relativo costo. Qualora le modifiche al Progetto Esecutivo comportino altresì una modifica dell'Equilibrio economico-finanziario della Concessione (ad esempio in conseguenza dell'incremento del costo di costruzione), il Concessionario, con eccezione di modifiche indicate ai sensi del precedente punto 7.2 e, pertanto, esclusivamente sulla scorta delle modifiche di cui al presente punto 7.3, avrà diritto alla revisione del PEF secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

7.4 Il Concessionario modificherà il Progetto Esecutivo in accoglimento delle richieste di modifica pervenute ai sensi dei precedenti artt. 7.2 e/o 7.3 e il Concedente dovrà approvare il Progetto Esecutivo così modificato entro [60 (sessanta)] giorni dal ricevimento dello stesso. Il Progetto Esecutivo sarà sottoposto alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 44 e ss. del Regolamento a cura e spese del Concessionario che si dovrà concludere nei [45 (quarantacinque)] giorni successivi alla consegna al Concedente del Progetto Esecutivo stesso da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 7.1 che precede, fatte salve proroghe dovute a motivi non imputabili alla Concedente. La Verifica del Progetto Esecutivo dovrà essere effettuata in corso di realizzazione dello stesso come prescritto dal Regolamento.

7.5 La mancata approvazione del Progetto Esecutivo entro i termini stabiliti per cause non imputabili al Concessionario darà diritto a una proroga automatica della durata della Concessione al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio del PEF. In caso di ritardo nell'approvazione superiore a 60 giorni rispetto al termine di cui al precedente art. 7.2. il Concessionario avrà diritto a chiedere la revisione del PEF secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

8. AUTORIZZAZIONI

8.1 Le Parti danno atto che il Progetto Preliminare è stato approvato con deliberazione del [•] e che nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto preliminare sono

state indicate da parte degli enti competenti, nei limiti dell'approfondimento progettuale e, pertanto, fatte salve le prescrizioni anche ambientali che verranno rese in sede di Progetto Definitivo, tutte le condizioni per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni, ivi incluse quelle di natura ambientale e fatto salvo quanto ulteriormente richiesto in sede di approfondimento progettuale in sede di Conferenza dei Servizi e valutazioni prescritte dalle disposizioni di legge o dagli enti che sono tenuti a rilasciare assensi, pareri autorizzazioni e da svolgersi sul Progetto Definitivo. Tenuto conto di quanto precede, il Concessionario dovrà ottenere le Autorizzazioni e il Concedente, per quanto di propria competenza, si impegna a collaborare con il Concessionario, anche nei rapporti con gli altri enti pubblici coinvolti ai fini del rilascio delle Autorizzazioni, ferma restando la piena e completa responsabilità del Concessionario per l'ottenimento di tali assentimenti. A tal fine, il Concessionario si impegna ad espletare tempestivamente e con la migliore diligenza tutti gli atti, le attività, le formalità necessarie ai fini della presentazione di ogni relativa domanda, istanza e richiesta ai fini dell'ottenimento delle predette Autorizzazioni. Resta convenuto fra le Parti che, ove necessario ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo, il Concessionario potrà essere autorizzato ad agire in nome e per conto del Concedente il quale formalizzerà il conferimento di tale potere di rappresentanza mediante rilascio di separata delega/procura nelle forme di legge. In particolare, il Concedente si impegna a prestare la massima collaborazione con il Concessionario nei rapporti con l'Amministrazione Regionale e con gli altri enti pubblici e/o privati coinvolti nel procedimento di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e/o di autorizzazione integrata ambientale e nel sub-procedimento di V.I.A. al fine del rispetto dei termini per il rilascio delle Autorizzazioni.

8.2 Qualora le tempistiche indicate nel crono programma per le fasi di progettazione, esecuzione dei lavori e gestione non siano rispettate a causa di un mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni per cause non imputabili al Concessionario, il Concessionario avrà diritto alla revisione del PEF secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

9. REALIZZAZIONE DELLE OPERE

9.1 9.1 L'importo dell'investimento ammonta ad Euro [•] di cui Euro [•] per oneri della sicurezza. Il Concessionario si obbliga a realizzare e completare le Opere in un periodo di 24 (…) mesi, come da Cronoprogramma (salvo eventuali proroghe ai sensi del presente Contratto e di Legge) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori di cui all'art. 154 del Regolamento che dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori

nominato dal Concessionario entro i [20 (venti))] giorni successivi alla comunicazione scritta da parte del Concedente al Concessionario del verificarsi dell'ultimo tra i seguenti eventi:

(a) l'approvazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo;

(b) il rilascio da parte dei competenti Organi e/o Enti di tutte le Autorizzazioni ai sensi dell'art. 8 che precede

(c) Attestazione del RUP e della Concessionaria di cui all'art 106 del Regolamento

9.2 Le Parti procederanno in contraddittorio alla formale consegna dei lavori da parte del Concedente per il tramite del Direttore dei Lavori al Concessionario, dandone atto in apposito Verbale di Consegna, restando inteso che sarà onere e cura del Concedente consegnare al Concessionario le Aree libere da persone e/o cose, vincoli e diritti di terzi ed in condizioni tali da consentire la realizzazione delle Opere secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo nonché fare in modo che venga effettivamente consentito l'accesso al Concessionario ai fini dell'esecuzione delle attività contemplate dal presente Contratto per tutta la durata dei lavori.

9.3 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, in tutte le ipotesi di ritardo dovute ad inadempimenti da parte del Concedente e/o di altri Enti agli obblighi di cui al precedente art. 9.2 nella messa a disposizione del Concessionario delle Aree, ai fini della realizzazione delle Opere rispetto al Cronoprogramma, troverà integrale applicazione la disciplina prevista in materia di sospensione dal successivo art. 10.2.

9.4 Il personale impiegato dal Concessionario per l'esecuzione delle Opere dovrà essere di provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi da esso assunti e dovrà essere dotato di idoneo contrassegno identificativo.

9.5 Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al Dlgs. n. 81/2008 e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della realizzazione delle Opere per la tutela dei lavoratori.

9.6 Durante l'esecuzione delle Opere il Concessionario dovrà provvedere ad allacciarsi, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, essendo inteso che i costi per tali utenze rimarranno a carico del Concessionario.

9.7 Ove, a seguito di opportune verifiche relative alla immediata disponibilità del punto di consegna e di ritiro dell'energia elettrica in ingresso e in uscita dall'Impianto e dalla Discarica, che il Progetto Preliminare prevede di realizzare tramite l'eventuale adeguamento della cabina elettrica attualmente esistente nelle Aree oggetto dell'intervento, venisse accertato che tale soluzione fosse tecnicamente non realizzabile, e si accertasse la necessità di realizzare un nuovo punto di consegna e ritiro, ovvero sia necessario costruire un apposito elettrodotto per allacciarsi al più vicino punto di consegna, oltre all'adeguamento del Piano Economico e Finanziario per effetto del nuovo investimento, le Parti concorderanno una congrua estensione temporale di tutti gli obblighi di costruzione e di avviamento dell'Impianto del Concessionario che da tale evento possano derivare.

9.8 Le Opere potranno essere realizzate anche per stralci funzionali e il Concessionario avrà facoltà di modulare gli interventi nel modo ritenuto più funzionale, fermo restando il rispetto complessivo delle tempistiche stabilite per la conclusione dei lavori e l'avvio della gestione.

9.9 Con la stipulazione del presente Contratto il Concessionario ha presentato una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, mediante polizza conforme allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, adeguato alle disposizioni normative successivamente emanate, rilasciata in data [•] da [•] il [•], per l'importo di Euro [•], pari al [•]% dell'importo dell'investimento, al netto dell'IVA, come riportato nel Piano Economico Finanziario. Tale garanzia dovrà essere svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici e cesserà di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

9.10 Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di legge in tema di obbligo di appalto a terzi delle opere in concessione vigenti al momento dell'esecuzione delle opere. Il Concessionario non potrà eseguire direttamente le opere o parte delle stesse, se non adeguatamente qualificato ai sensi dell'art.40 del Codice e di quanto disposto dal Regolamento. Gli Appaltatori incaricati dal Concessionario per l'esecuzione delle opere dovranno essere qualificati per l'esecuzione loro assegnata secondo quanto disposto dal

Regolamento e non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del Codice. Ogni affidamento a terzi dovrà essere preventivamente autorizzato dal Concedente ai sensi dell'art.118 del Codice e delle disposizioni antimafia vigenti al momento dell'affidamento. Non sarà considerato affidamento a terzi l'affidamento da parte del Concessionario,. nei limiti di legge ai soci, se qualificati per l'esecuzione dei lavori ad essi affidati. A tal fine, sarà obbligo del Concessionario, prima dell'assegnazione dei lavori ai propri soci, dimostrarne al Concedente il possesso dei relativi requisiti .

10. SOSPENSIONE

10.1 Il Concedente si riserva in qualunque momento la facoltà, per motivi di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 158, comma 2, del Regolamento, di sospendere i lavori per la realizzazione delle Opere.

10.2 Nell'eventualità di cui al precedente art. 10.1 nonché ove altrove richiamato nel presente Contratto:

(a) qualora la sospensione per motivi di pubblico interesse di cui all'art.158 comma 2 del Regolamento, non ecceda per tutta la durata del periodo di realizzazione delle Opere complessivamente i [90 (novanta)] giorni, i termini di completamento si intenderanno automaticamente prorogati di un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione e conseguentemente anche il termine di completamento finale delle Opere nonché il periodo di validità del presente Contratto come disciplinato al precedente art. 3.1;

(b) nell'ipotesi in cui la durata complessiva della sospensione, o delle sospensioni se più di una, eccedano complessivamente i [90 (novanta)] giorni, ferma restando l'automatica proroga dei termini di completamento delle Opere in generale, nonché del periodo di validità del presente Contratto per un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione, il Concedente dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dalla suddetta sospensione, anche mediante la revisione del PEF.

10.3 Resta in ogni caso espressamente inteso e convenuto che al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 10.1, non saranno possibili e/o consentite alcune ulteriori sospensioni, con eccezione di quanto indicato all'art.158 comma 1 del Regolamento,. Resta ferma l'ipotesi di forza maggiore di cui al successivo art. 21.

11. VARIANTI

11.1 Le Parti convengono, anche in considerazione della necessità di mantenere l'Equilibrio economico-finanziario previsto alla base del presente Contratto, che non saranno ammesse varianti (le "Varianti") al Progetto Esecutivo, salvo i casi di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici, come specificati all'art. 161 del Regolamento. In particolare i casi in cui possono essere richieste Varianti sono esclusivamente i seguenti:

(a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

(b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

(c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

(d) casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;

(e) manifestarsi di errori od omissioni dei Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione.

11.2 Nell'ipotesi di Varianti ammesse di cui al precedente art. 11.1, il Concessionario in qualunque momento in cui durante l'esecuzione delle Opere si ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 11.1. , ne darà comunicazione scritta al Concedente nella persona del Responsabile Unico del Procedimento. Contestualmente alla comunicazione stessa, il Concessionario con una relazione dettagliata del Direttore dei Lavori avente i contenuti indicati dal Regolamento indicherà, le cause, l'imputabilità, le motivazioni e l'inquadrabilità della variante in uno dei casi di cui all'art.11.1, gli interventi ritenuti necessari, con l'indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi anche quelli di progettazione), restando inteso che il Concedente dovrà esaminare le valutazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest'ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre [60 (sessanta)giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

11.3 Qualora le Varianti determinino un'alterazione dell'Equilibrio del PEF, le Parti dovranno incontrarsi al fine di ristabilire, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, l'Equilibrio economico-finanziario, restando inteso fin d'ora che i prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere al riequilibrio stesso.

12. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

12.1 Fermo restando il diritto del Concedente di accedere in ogni tempo al Cantiere per verificare lo stato di realizzazione delle Opere, sia direttamente sia tramite propri ausiliari e purché detto accesso non sia causa di alcun impedimento alla regolare esecuzione delle Opere da parte del Concessionario, le Parti convengono, ai sensi dell'art. 141, comma 7, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici ed ai sensi dell'art. 215, comma 4, lettera c), del Regolamento, che le Opere saranno soggette a Collaudo in Corso d'Opera, anche per stralci funzionali, come di seguito disciplinato.

12.2 Il Concedente provvederà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del Verbale di Consegna dei lavori di cui al precedente art. 9.1 a nominare la Commissione di Collaudo, incaricata dei Collaudi in Corso d'Opera, di cui all'art. 216 del Regolamento.

12.3 Per il Collaudo in Corso d'Opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che la Commissione di Collaudo riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle Opere e comunque con frequenza almeno trimestrale.

12.4 Le operazioni di Collaudo in Corso d'Opera saranno effettuate in contraddittorio tra la Commissione di Collaudo, il Concessionario ed il Direttore dei Lavori.

12.5 Per ogni singola visita, la Commissione di Collaudo dovrà comunicare al Concessionario, al Direttore dei Lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione via fax o via posta elettronica all'indirizzo indicato nella presente Convenzione o diverso indirizzo comunicato tra le Parti secondo quanto disposto nella presente Convenzione, la data prevista con un preavviso non inferiore a [5 (cinque)] giorni.

12.6 Alla data della visita, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a mettere a disposizione della Commissione di Collaudo gli operai ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le prove, gli esperimenti, compreso

quanto necessario al collaudo statico e quant'altro espressamente indicato dal Regolamento in capo all'appaltatore in caso di Collaudo.

12.7 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna visita la Commissione di Collaudo provvederà a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali, che, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del Regolamento, dovranno riferire sull'andamento dei lavori, sul rispetto del Programma cronologico delle Opere, sulla conformità o meno delle Opere eseguite al Progetto Esecutivo.

12.8 Nell'ipotesi in cui il Concedente dovesse rilevare, in esito alle visite, una non corretta esecuzione delle Opere rispetto al Progetto Esecutivo, sarà tenuto a darne evidenza nei rispettivi verbali ed il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino al fine di evitare che le procedure di collaudo di cui al successivo art. 13 non abbiano esito positivo ovvero non siano in alcun modo ritardate.

12.9 Per i costi relativi alle operazioni di Collaudo in Corso d'Opera si applica l'art. 13.11 che segue.

13. COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO

13.1 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente la data di avvenuta ultimazione delle Opere, al fine di consentire al Direttore dei Lavori l'emissione del Certificato di Ultimazione.

13.2 La Commissione di Collaudo darà inizio alle attività di collaudo entro e non oltre [30 (trenta) giorni] dalla data di avvenuta ultimazione delle Opere come risultante dal Certificato di Ultimazione di cui all'art. 13.1 e dovrà ultimare le operazioni di collaudo entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione delle Opere.

13.3 Rimane inteso che in caso di mancato completamento del Collaudo Provvisorio delle Opere entro il termine di cui sopra, purché per cause non imputabili al Concessionario, ivi inclusa a titolo esemplificativo la necessità di eseguire opere di ripristino e rettifica riscontrata ai sensi dell'art. 12.8 che precede, il Concedente, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto, dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dal mancato rispetto dei suddetti termini ai sensi dell'art. 20. Resta fermo quanto disposto dall'art.219 del Regolamento.

13.4 All'inizio delle operazioni di collaudo il Concessionario dovrà consegnare al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo delle Opere pari o superiore al 5% (cinquepercento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 141, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 236 del Regolamento; nonché entro i successivi [5 (cinque) giorni], [2 (due) copie] degli elaborati "as built", di cui [1 (una)] su supporto cartaceo e [1 (una)] su supporto elettronico non modificabile. Gli elaborati dovranno essere completi del fascicolo informativo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 81/2008 e del Piano di manutenzione di cui all'art. 38 del Regolamento, aggiornati all'ultimazione dei lavori e di quant'altro prescritto dal Codice e dal Regolamento in tema di Collaudo.

13.5 Nel corso delle operazioni di collaudo, la Commissione di Collaudo verificherà, alla presenza del Concessionario e del Direttore dei Lavori, se le Opere per cui si procede al collaudo sono state realizzate in conformità alle Autorizzazioni e al Progetto Esecutivo, fatte salve eventuali Varianti ai sensi del precedente art. 11.

13.6 La Commissione di Collaudo provvederà, ai sensi dell'art. 225 del Regolamento, a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle Varianti approvate e dei documenti contabili e formulerà le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Sulla base di quanto rilevato, nel caso in cui la Commissione di Collaudo non riscontrasse difformità alcuna, verrà dato atto della collaudabilità delle Opere e la Commissione di Collaudo emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio entro il termine di cui al precedente art. 13.2. Nel caso in cui siano state riscontrate esclusivamente Difformità Minori, le stesse dovranno essere elencate a pena di decadenza (e fatti salvi i soli eventuali vizi occulti) con l'indicazione della relativa misura da adottare da parte del Concessionario per porvi rimedio. Il Concessionario sarà tenuto a porvi rimedio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre [90 (novanta) giorni].

13.7 Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi in eccesso rispetto alle Difformità Minori, la Commissione di Collaudo darà atto nelle proprie valutazioni della non collaudabilità delle Opere, essendo comunque onere e cura della Commissione di Collaudo di rilevare a verbale, ovvero allegare allo stesso, a pena di decadenza tutte le proprie riserve e/o eccezioni (fatti salvi i soli eventuali vizi occulti),

specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati; al Concessionario sarà assegnato un termine entro il quale porvi rimedio non inferiore a [90 (novanta) giorni].

13.8 Nell'ipotesi di cui agli artt. 13.6 e 13.7 il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta al Concedente della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio con un preavviso di almeno [10 (dieci) giorni] indicando la data a partire dalla quale avranno inizio le operazioni volte ad accertare l'avvenuta esecuzione di lavori di rimedio applicando per analogia la stessa procedura di cui ai precedenti articoli con termini dimezzati.

13.9 Qualora la Commissione di Collaudo - previa apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, da dove risulti che il Concessionario ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli - accertasse, nel rispetto delle procedute che precedono, la corretta ed integrale esecuzione dei lavori di rimedio, emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio. In caso negativo si seguirà la procedura di contestazione delle difformità e di esecuzione dei lavori di rimedio di cui al precedente art. 13.6.

13.10 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo Provvisorio assumerà comunque il carattere definitivo, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi dalla scadenza del suddetto termine. Ai vizi ed alle difformità riscontrate prima che il Collaudo Provvisorio assuma carattere definitivo, si applicano le procedure di cui agli artt. 13.6, 13.7 e 13.8, in quanto compatibili. Ai sensi dell'art. 231 del Regolamento, con riferimento agli impianti previsti dal Progetto, il Collaudo Provvisorio assumerà il proprio pieno carattere esclusivamente al momento della verbalizzazione con esito positivo delle verifiche a caldo sui sottosistemi tecnologici sui quali si basa il servizio. E' responsabilità del Concessionario predisporre le schede tecniche per le verifiche a caldo dei sistemi tecnologici, schede da sottoporre in approvazione alla Commissione di Collaudo.

13.11 I costi relativi alla Commissione di Collaudo saranno a carico del Concedente. Ogni altro costo sarà sostenuto dal Concessionario,.

14. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

14.1 Il Concedente potrà procedere alla presa in consegna delle Opere prima che intervenga il Collaudo Provvisorio ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, qualora si verifichino le condizioni di seguito indicate:

(a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

(b) che sia stata tempestivamente attestata dal Responsabile Unico del Procedimento l'agibilità delle Opere, previa acquisizione del parere della Commissione di Collaudo e del Direttore dei Lavori e che siano state tempestivamente richieste, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

(c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

(d) che siano state eseguite le opere previste dal Progetto Esecutivo;

(e) che siano state presentate le pratiche richieste dalla legge agli enti competenti.

14.2 Per effetto della consegna di cui al precedente art. 14.1 il Concedente assumerà ogni rischio in relazione alle relative Opere con espresso esonero del Concessionario, da tale data, da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti anche a fatti dolosi o colposi di terzi, ivi inclusi i furti con o senza scasso. In merito all'ottenimento delle Autorizzazioni richieste per l'utilizzo delle Opere per cui si è perfezionata la consegna (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali certificazioni di agibilità, abitabilità, antincendi) troverà applicazione la disciplina di cui al precedente art. 8.

14.3 Qualora, ai fini dell'ottenimento di alcuna delle Autorizzazioni, si rendessero necessarie e/o opportune modifiche e/o integrazioni ad alcuna delle Opere già oggetto di Collaudo in Corso d'Opera, ai sensi del precedente art. 12:

(a) il Concessionario procederà tempestivamente a sua esclusiva cura e spese qualora tali interventi siano dovuti a seguito di una non corretta esecuzione delle Opere rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo ovvero alla non corretta progettazione;

(b) qualora gli interventi richiesti non siano dovuti ad una non corretta esecuzione delle Opere da parte del Concessionario rispetto al Progetto Esecutivo, ovvero ad una non corretta progettazione, il Concessionario avrà diritto alla revisione del PEF secondo quanto previsto nel presente Contratto.

14.4 Al momento della presa in consegna dell'Opera il Concessionario inizierà la gestione del Servizio.

15. MODALITÀ D'USO DELL'AREA

15.1 Ai finì della realizzazione delle Opere, il Concedente garantisce al Concessionario l'esclusiva disponibilità delle aree di cantiere fino al Collaudo Provvisorio. In fase di gestione delle Opere, al Concessionario saranno assegnati gli spazi individuati nella planimetria delle Aree per uso uffici, depositi e magazzini, ove necessario.

16. SERVIZIO

16.1 In conformità al disposto dell'art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, l'oggetto del presente Contratto include - oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dell'Impianto e della Discarica - la gestione economica e funzionale da parte del Concessionario delle Opere progettate e realizzate e dunque l'espletamento del Servizio, comprendente quest'ultimo le attività di gestione e manutenzione dell'Impianto e della Discarica così come meglio descritte e definite nelle Relazioni di Progetto in conformità al capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al Progetto Preliminare e comunque relative alle sotto sezioni elencate di seguito:

a. Ricezione e pre trattamento dei rifiuti;
b. Ricezione e preparazione della Frazione organica da Raccolta Differenziata;
c. Ricezione e Trasferimento Fanghi;
d. Selezione meccanica dei Rifiuti;
e. Digestione Anaerobica a Secco della Frazione Organica da Raccolta Differenziata e del sottovaglio Primario della Selezione Meccanica;
f. Bio Stabilizzazione e Bio Essiccazione dei digestati;
g. Raffinazione delle Frazioni Organiche Stabilizzate;
h. Recupero delle Frazioni Valorizzabili;
i. Recupero Energetico da Biogas per Cogenerazione;
j. Deposito definitivo a Discarica dei rifiuti di lavorazione, gestione completa della discarica;

L'impianto dovrà realizzare un prodotto destinato ad essere trasformato in PLASMIX mentre non potrà in alcun modo produrre un materiale (rifiuto o non rifiuto) che possa essere classificato come CSS (combustibile da rifiuto) o altro prodotto similare, che possa essere

destinato direttamente o indirettamente ad impianti di termovalorizzazione o incenerimento, ancorché classificati come di recupero “R”. Gli scarti di lavorazione, anche di materiale plastico, potranno essere destinati ad altri impianti di recupero, quale rifiuto avente codice CER 191212 o altra qualifica, per successive valorizzazioni e trasformazioni, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione Provincia / AATO Rifiuti/Comune di Taggia. L’impianto non è finalizzato alla produzione di CDR. Saranno inoltre a carico del Concessionario gli oneri e le attività di post-gestione della Discarica alla scadenza del Contratto, salvo diverso accordo tra il Concedente e l'eventuale gestore subentrante alla scadenza della Concessione, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente. Alla scadenza della Concessione il Concessionario dovrà versare al gestore subentrante la parte residua delle somme ancora non spese e accantonate per la post-gestione ed incassate con l’applicazione delle tariffe durante la Concessione, fatti salvi diversi accordi tra Concessionario uscente e subentrante.

16.2 L'erogazione del Servizio da parte del Concessionario in favore dei Comuni utilizzatori avrà inizio a partire dalla data di presa in consegna anticipata delle Opere di cui al precedente art. 14 ovvero, in mancanza, dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, sulla base dei contratti di affidamento, aventi contenuto analogo allo schema allegato sub […] al presente Contratto, che saranno stipulati dal Concessionario con i Comuni medesimi contestualmente alla stipula del presente Contratto.

16.3 Resta inteso e convenuto fra le Parti che qualora l'erogazione del Servizio non abbia inizio per effetto della mancata presa in Consegna anticipata delle Opere ovvero per effetto della mancata emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio per cause non dipendenti dal Concessionario, nessuna responsabilità sarà imputabile a quest'ultimo in conseguenza della mancata erogazione del Servizio e il Concessionario avrà diritto ad attivare la procedura di revisione al fine di ripristinare l'Equilibrio del Piano Economico e Finanziario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

16.4 Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 9.9 che precede è condizionato, ai sensi dell'art. 153, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, alla consegna al Concedente da parte del Concessionario di una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri e delle penali per mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nell'erogazione del Servizio. La garanzia fideiussoria avrà valore pari alla misura del 10% (diecipercento) del costo annuo operativo del Servizio come indicato nel Piano Economico Finanziario.

Nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia fideiussoria dovrà essere di tipo a prima richiesta, nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

16.5 Resta inteso che, ai sensi dell'art. 153, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata presentazione della garanzia fideiussoria nell'osservanza delle modalità e dei termini di cui al precedente art. 16.4 costituisce grave inadempimento contrattuale da parte del Concessionario, ferma restando l'applicazione di cui al successivo art. 25.3 del presente Contratto.

16.6 In coerenza con le indicazioni impiantistiche e strategiche contenute nella proposta di legge Rifiuti Zero, assunta come riferimento di sostenibilità ambientale di salvaguardia, l'impianto dovrà produrre biogas da utilizzare per la produzione di energia elettrica esclusivamente a copertura dei fabbisogni energetici dell'impianto (autoconsumo). L'eventuale quota eccedente il biogas destinato ad autoconsumo dovrà necessariamente essere trasformata in biometano per autotrazione (preferibilmente messo a disposizione dei mezzi dei Comuni che si occupano della raccolta dei rifiuti) o da immettere in rete per servizi pubblici o per altri utilizzi contemplati dalla normativa vigente. Qualora dalla cessione del biometano si generassero profitti, questi dovranno contribuire a ridurre la tariffa.

16.7 Inoltre, dovrà essere previsto in località Colli, dove sorgerà l'impianto, un centro di ricerca permanente per studiare e promuovere forme di recupero e di riciclo dei rifiuti nella Provincia. Il centro di ricerca dovrà prevedere lo studio della composizione merceologica dei rifiuti non riciclabili conferiti nell'impianto e, attraverso pubblicazioni e contatti diretti con le aziende che producono imballaggi, promuovere le stesse aziende a progettazioni alternative in grado di ridurre ancor più il ricorso alle discariche nell'ottica di rifiuti zero. Dovrà, inoltre, essere previsto un centro di formazione e sviluppo dell'approccio culturale sui consumi, con annessi laboratori artigianali, nell'ottica di allestire mercatini del riuso da prevedere nei centri di raccolta comunali. I costi dell'intera struttura saranno a carico del Concessionario.

17. MODIFICHE E/O VARIANTI AL SERVIZIO

17.1 Nel caso in cui, ai sensi dell'art.143 comma 8:

(a) l'esecuzione di alcuna delle Varianti;

(b) qualsiasi modificazione di leggi o regolamenti intervenuta successivamente alla Verifica del Progetto Esecutivo; ovvero

(c) eventuali modifiche che fosse necessario apportare al Progetto Definitivo e/o Esecutivo su richiesta del Concedente,

comportino una modifica del Servizio e/o una modifica delle Opere che possa avere un impatto (in termini di tempi di esecuzione, qualità e quantità) anche sull'esecuzione del Servizio, tale per cui venga alterato l'Equilibrio economico-finanziario del PEF, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre [45 (quarantacinque) giorni]] dalla relativa richiesta della Parte che vi ha interesse al fine di apportare quelle modifiche al Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 20 che segue, necessarie a ristabilirne l'equilibrio in favore della Concessionaria o in favore del Concedente.

17.2 Laddove, entro [90 (novanta) giorni] dal primo incontro tra le Parti ai sensi dell'art. 17.1 che precede, non siano state condivise le modalità con cui ristabilire l'Equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, ove non sia stato ristabilito l'Equilibrio economico-finanziario della Concessione nel caso in cui l'equilibrio debba essere ristabilito a proprio favore, avrà facoltà di recedere dal Contratto, e avrà diritto alla corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24.1.

18. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (TARIFFE)

18.1 Il Servizio è remunerato con il Corrispettivo, il cui valore attuale è indicato nel Piano Economico e Finanziario allegato ed è composto dalle Tariffe di seguito indicate.

18.2 Le Tariffe applicate per l'accettazione all'impianto delle diverse tipologie e codici CER riguardano i seguenti rifiuti:

a. RSU indifferenziati;
b. frazione verde proveniente da raccolta differenziata;
c. frazione organica di RSU provenienti da raccolta differenziata;
d. fanghi provenienti da processi di depurazione di acque reflue civili.

Le tariffe da applicare ai rifiuti solidi urbani indifferenziati e all'organico da RD, per i quali vi è obbligo di conferimento da parte dei Comuni, sono quelle discendendti dai ribassi offerti in sede di gara sulle tariffe a base d'asta e saranno costanti per tutta la durata della Concessione fatto salvo l'adeguamento ISTAT secondo le modalità dell'art. 18.8 e l'aggiornamento tariffario finalizzato a garantire l'equilibrio del PEF da applicare

esclusivamente ai RSU indifferenziati. Le tariffe della frazione verde provenienti da RD e dei fanghi, per le quali non sussiste l'obbligo di conferimento da parte dei Comuni, saranno a libero mercato e quindi nella discrezionalità del Concessionario.

18.3 L'importo da applicare ai RSU indifferenziati è stato calcolato sulla base dei fattori indicati nel Piano Economico e Finanziario e sarà aggiornato al momento dell'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto, secondo le modalità di aggiornamento di seguito indicate per l'aggiornamento delle Tariffe durante la durata della Concessione.

18.4 L'importo tariffario delle altre tipologie di rifiuti è stato calcolato sulla base delle attuali tariffe omnicomprensive di mercato vigenti per similari impianti integrati di tecnologia complessa, e saranno applicate in modo costante per tutta la durata della Concessione fatto salvo l'adeguamento ISTAT di cui ai successivi punti 18.7 e 18.8.

18.5 Ogni costo è distinto nei vari titoli di spesa che lo compongono. Tutti gli importi sono espressi al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio comunque denominato (ad es. disagio localizzativo, royalties, compensazioni, tributi speciali, ecc.).

18.6 In particolare, viene indicata nel Piano Economico e Finanziario l'entità dell'investimento e della relativa quota di ammortamento (in euro/anno ed in euro/ton di rifiuto trattato).

18.7 Il Corrispettivo del Servizio sarà revisionato annualmente dal Concessionario e comunicato al Concedente entro il mese di Febbraio sulla base (i) degli indici di incremento del costo della vita derivante dalle rilevazioni ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) per l'anno di riferimento e (ii) dei reali conferimenti di rifiuti dell'anno precedente, con l'obiettivo di mantenere invariato l'equilibrio del PEF, salvaguardando la remunerazione del Concessionario. I principali fattori sono riassunti a titolo esemplificativo di seguito:

(a) costi per il personale;
(b) costi energia elettrica, carburanti;
(c) costi per noleggi, smaltimenti, analisi;
(d) costì per manutenzioni;
(e) costi per materiali di consumo;
(f) costi per altri materiali di consumo riconducibili al costo del petrolio;
(g) costi di investimento, inclusi gli oneri finanziari;
(h) ricavi.

18.8 L'aggiornamento tariffario, da effettuare sulla base degli indici di incremento del costo della vita derivante dalle rilevazioni ISTAT, sarà pari al 100% della eventuale maggiore o minore quota rispetto a quella dell'1,5% (unovirgolacinquepercento) già inclusa nel Piano Economico e Finanziario e quindi della tariffa iniziale.

18.9 Il Concessionario sarà tenuto ad incassare dagli utenti del Servizio, quale addizionale della Tariffa, una somma pari a [•] che provvederà a corrispondere al Concedente a titolo di rimborso degli oneri amministrativi sostenuti dal Concedente (….) e a compensazione di altri oneri dovuti a vario titolo a soggetti pubblici e privati (…) [**CLAUSOLA SOGGETTA A INTEGRAZIONE/DETTAGLIO DA PARTE DELL'ENTE**]

18.10 L'aggiornamento tariffario finalizzato a garantire l'Equilibrio Economico e Finanziario da applicare esclusivamente al conferimento di RSU indifferenziati sarà effettuato sulla base degli effettivi conferimenti di RSU indifferenziati e di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata e sarà determinato sulla base dei seguenti criteri:

(a) Le quantità totale di RSU indifferenziati e organici provenienti da raccolta differenziata che il Concedente garantisce di conferire all'impianto annualmente sono quelle indicate dal Piano Economico e Finanziario e sulla base di queste è stata determinata la tariffa applicabile esclusivamente al conferimento dei RSU indifferenziati;

(b) Ogni variazione in diminuzione, o in aumento, di tali quantitativi incide sulla valorizzazione della Tariffa da applicare al conferimento dei RSU indifferenziati;

(c) La verifica delle variazioni quantitative significative che possono dare luogo ad una revisione tariffaria sarà effettuata in contraddittorio tra le parti: con cadenza annuale per quanto riguarda le variazioni annuali verificatesi nell'anno precedente di cui al successivo punto (d-i), e con cadenza triennale per quanto riguarda le variazioni complessive verificatesi nel triennio precedente di cui al successivo punto (d-ii);

(d) A tal riguardo, per variazioni quantitative significative si intendono:

i. scostamenti annuali superiori al più o al meno del 10% (diecipercento) del totale dei rifiuti di cui al precedente punto (a) indicati nel PEF;

ii. scostamenti complessivi triennali superiori al più o al meno del 5% (cinquepercento) del totale dei rifiuti di cui al precedente punto (a) indicati nel PEF per il triennio considerato;

(e) variazioni annuali: qualora venga accertato che le variazioni annuali del totale dei rifiuti di cui al precedente punto (a) indicati nel PEF siano contenute entro la percentuale di cui alla

precedente lettera (d.i) non si darà luogo alla revisione tariffaria, in caso di uno scostamento percentuale superiore si procederà con la revisione tariffaria;

(f) variazioni triennali: qualora venga accertato che le variazioni complessive triennali del totale dei rifiuti di cui al precedente punto (a) indicati nel PEF siano contenute entro la percentuale di cui alla precedente lettera (d.ii) non si darà luogo alla revisione tariffaria, in caso di uno scostamento percentuale superiore si procederà con la revisione tariffaria;

(g) pertanto, e complessivamente nel corso dell'intera durata della Concessione, l'alea di rischio derivante dalla minore o maggiore quantità dei rifiuti di cui al precedente punto (a) indicati nel PEF non potrà in ogni caso superare la percentuale del 5% (cinquepercento) di detta quantità, e che quindi un valore superiore determina necessariamente il ricorso alla revisione al fine di ripristinare le condizioni di Equilibrio di cui al successivo articolo 20.

18.11 La Tariffa sarà corrisposta al Concessionario dai soggetti utilizzatori del Servizio e, nell'ipotesi di ritardo nel pagamento della Tariffa, troveranno applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 231/2002. La Provincia concedente si impegna a farsi parte attiva con i Comuni utilizzatori affinché provvedano al puntuale adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti del Concessionario, assumendo a tal fine ogni opportuna iniziativa e/o determinazione, anche promuovendo accordi o intese con gli enti interessati. Il Concessionario, ferma la facoltà di attivare la procedura di revisione del PEF ove possibile, avrà comunque diritto di recedere dalla Concessione, con gli effetti previsti nel presente Contratto per l'ipotesi di recesso, qualora, a conclusione di ciascun anno di esercizio, non sia stato corrisposto per inadempimento di uno o più Comuni più del 10% della Tariffa complessiva dovuta per l'anno di riferimento.

19. PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

19.1 Il tempo previsto per il completo rientro del capitale investito e l'ammortamento dell'investimento complessivo ammortizzabile dell'Impianto e della Discarica è determinato come da piano di ammortamento allegato al Piano Economico e Finanziario.

19.2 I presupposti e le condizioni di base per il mantenimento dell'Equilibrio del Piano Economico e Finanziario, degli investimenti per l'esecuzione dell'intervento e della connessa gestione sono illustrati nel Piano Economico e Finanziario e si fondano sugli elementi seguenti:

(i) quantità di RSU Indifferenziati e organico da RD da trattare come indicati nel PEF;

(ii) identificazione dei rifiuti e loro omologazione a quanto autorizzato, assumendo il Concedente l'impegno espresso a garantire che il materiale di ingresso sia conforme all'indice merceologico indicato nella Relazioni di progetto;

(iii) le tipologie, i quantitativi e i relativi ricavi unitari e complessivi annualmente previsti dal Piano Economico e Finanziario per (i) l'accettazione dei rifiuti diversi da RSU (frazione verde da raccolta differenziata, frazione organica da raccolta differenziata, fanghi da depurazione civile) e per (ii) la vendita sul mercato dei prodotti riciclabili (materiali ferrosi, non ferrosi, frazioni cartacee e plastiche recuperate);

(iv) i quantitativi e il costo unitario e complessivo annualmente previsti dal Piano Economico e Finanziario per la cessione a recupero e/o lo smaltimento della frazione secca valorizzabile;

(v) caratteristiche di processo, tecnologiche, gestionali, prestazionali e manutentive dell'Impianto e della Discarica;

(vi) rilascio da parte degli Enti competenti di tutte le Autorizzazioni richieste per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'Impianto e della Discarica entro termini che garantiscano il rispetto delle fasi di progettazione, costruzione e gestione come indicate nel Piano Economico e Finanziario nonché sul rispetto, da parte del Concedente e/o di eventuali soggetti terzi pubblici o privati coinvolti nel Progetto, delle tempistiche indicate nel presente Contratto, da considerarsi essenziali ai fini del rispetto e del mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario del PEF;

(vii) stipula da parte di tutti i Comuni appartenenti alla Provincia di Imperia dei contratti di affidamento secondo quanto previsto all-art. 16.2. del presente Contratto;

(viii) l'alea di rischio secondo quanto stabilito all'art. 18.10 (g).

19.3 Inoltre, nell'elaborazione del Piano Economico e Finanziario si è dato per assunto che:

(a) il Concessionario non sarà soggetto all'obbligo di acquisto di certificati verdi (o ad altro equipollente e/o analogo obbligo che dovesse essere introdotto in sostituzione);

(b) il Concessionario non sia tenuto a sostenere costi, oneri o spese aggiuntive per lo smaltimento della C02 emessa dall'Impianto, essendo il bilancio di emissione di C02 dell'Impianto medesimo largamente positivo.

19.4 Tali presupposti saranno sottoposti a verifica con cadenza tendenzialmente triennale e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche dei sopradescritti parametri e sono assunti a fondamento:

(a) della Tariffa;

(b) della generazione nel corso dell'esercizio e dell'intera durata della Concessione dei flussi di cassa previsti dal PEF e necessari a garantire il rientro dell'investimento e la sua redditività;

(c) della durabilità dell'Impianto (ed il relativo ammortamento).

20. PROCEDURA DI REVISIONE IN CASO DI SQUILIBRIO DEL PEF

20.1 Le Parti si danno alto che il perseguimento dell'Equilibrio economico-finanziario del PEF è essenziale affinché le attività oggetto di Concessione siano eseguite in modo soddisfacente, alla luce della disciplina dell'art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici. Le Parti si danno espressamente atto che sulla base del contenuto dei presupposti di Equilibrio del Piano Economico e Finanziario di cui al precedente articolo 19 sono stati determinati i seguenti Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria come riportati nel PEF:

(a) TIR

(b) VAN

(c) DSCR

Laddove dovesse verificarsi un Evento Destabilizzante che modifichi e/o alteri l'Equilibrio economico-finanziario del PEF, le parti avranno diritto alla revisione al fine di ripristinare le condizioni di Equilibrio e le Parti procederanno in tal senso. A tale scopo, le Parti si incontreranno quanto prima possibile e comunque entro e non oltre [45 (quarantacinque) giorni] dalla richiesta scritta formulata dal Concessionario, contenente la documentata indicazione dei presupposti e delle ragioni comprovanti l'alterazione dell'Equilibrio del Piano Economico Finanziario, per valutare le misure necessarie al Fine di ripristinare le condizioni di Equilibrio. Le Parti procederanno dunque in buon fede alla verifica delle condizioni finanziarie del PEF ed all'esame delle disposizioni del Contratto e ne concorderanno la revisione tenendo presente gli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria di cui al precedente art. 20.1 convenendo, di regola, la proroga del termine di scadenza della Concessione ovvero, in caso di Squilibrio Significativo, la variazione della Tariffa e/o il riconoscimento di contributi al Concessionario, anche attraverso l'attribuzione in proprietà e/o in altro diritto reale o personale di godimento di aree e/o beni immobili, eventualmente anche in aggiunta alla proroga del Contratto, ove necessario per il ripristino dell'Equilibrio del PEF, sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziano del PEF in modo tale che gli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria vengano ricondotti ai livelli di equilibrio. A seguito della revisione dell'Equilibrio economico finanziario, il PEF sarà sostituito dal modello economico-

finanziario posto a base della revisione, rideterminato secondo condizioni di equilibrio. Le Parti precisano che non saranno ammessi riequilibri tariffari conseguenti a un minor ingresso di rifiuti rispetto ai quantitativi previsti (100.000 tonnellate annue) dovuto a una minore domanda di mercato. A tal proposito:

(a) Nell'ipotesi in cui i Comuni della Provincia producessero annualmente rifiuti per un quantitativo maggiore rispetto alle 100.000 tonnellate previste, non verrà applicata ai Comuni conferitori alcuna riduzione tariffaria e ciò nell'ottica di disincentivare una maggiore produzione di rifiuto e al contempo di incentivare una raccolta differenziata spinta;

(b) Nell'ipotesi invece che annualmente non si raggiungesse il quantitativo d rifiuti previsto di 100.000 tonnellate annue il Concessionario, assumendosi il relativo rischio di impresa, potrà trattare comunque rifiuti fino a tale quantitativo, secondo il seguente ordine di priorità:

i. In prima istanza il Concedente richiederà al Concessionario, sulla base delle proprie esigenze, di far conferire all'impianto unicamente rifiuti solidi urbani derivanti da raccolta differenziata (organico, carta, plastica, etc.), sino alla concorrenza del quantitativo posto a base di gara, pari a 100.000 tonnellate annue;

ii. Qualora il Concedente non manifesti alcuna esigenza di conferimento e/o il quantitativo proposto dal Concedente non raggiunga la soglia delle 100.000 tonnellate annue di progetto, il Concessionario sarà autorizzato a procurarsi a regime di mercato rifiuti esclusivamente derivanti da raccolta di organico, verde e/o altri rifiuti urbani differenziati non pericolosi e/o rifiuti speciali non pericolosi e assimilabili, provenienti esclusivamente dai Comuni appartenenti all'area omogenea Imperiese.

20.2 Restano salve le disposizioni specifiche del presente Contratto che, in presenza di un Evento Destabilizzante, prevedono il riconoscimento automatico della proroga o, trascorso un determinato termine di tolleranza, il diritto delle parti ad una revisione tariffaria o ad altra contribuzione necessaria al fine di ripristinare l'Equilibrio del PEF. Resta inoltre inteso che, laddove le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario (ad esempio in caso di riconoscimento al Concessionario di forme di incentivazione pubblica), la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente in conformità all'art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.

20.3 Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta di revisione inoltrata dal Concessionario sui termini e sulle condizioni della revisione, il Concessionario avrà diritto di recedere dal Contratto, con le conseguenze di cui all'art. 24 del presente Contratto.

21. FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

21.1 Il Concessionario, qualora per il verificarsi di qualsiasi evento incorso durante l'esecuzione della progettazione, dei lavori o durante l'esecuzione del Servizio, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri la forza maggiore o il caso fortuito (quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi nazionali e/o di categoria, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili) non sia in grado di prestare in tutto e/o in parte il Servizio ovvero debba sospendere in tutto od in parte la realizzazione delle Opere o della progettazione ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al Concedente fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco delle attività che non risultasse possibile prestare ovvero delle Opere in relazione alle quali fosse necessaria la sospensione.

21.2 Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle Opere e del Servizio, per ogni giorno in cui si protragga il periodo di sospensione delle Opere, i termini di completamento delle Opere rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma si intenderanno automaticamente posticipati di un numero di giorni uguale alla sospensione.

21.3 In tutte le ipotesi di sospensione della realizzazione delle Opere, ovvero di ritardo nel completamento delle stesse, per cause di forza maggiore o caso fortuito, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10.2 del presente Contratto, ma i termini ivi previsti di 60 giorni si intenderanno di [90 (novanta) giorni].

21.4 Nell'eventualità che il ritardo suddetto imputabile a forza maggiore o caso fortuito si protragga per oltre [220 (duecentoventi) giorni complessivi], il Concessionario avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo raccomandata AR. In tal caso, il Concedente dovrà riconoscere al Concessionario gli

importi indicati al successivo art. 24.1 lett.(a) e (b). In alternativa al recesso, laddove lo ritenga possibile, il Concessionario potrà attivare la procedura di revisione qualora vi sia un modo per conservare il Contratto nonostante il perdurare della causa di Forza Maggiore o del caso fortuito.

21.5 Quanto stabilito agli artt. 21.3 e 21.4 del presente Contratto troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui la Forza Maggiore o il caso fortuito si verifichi in fase di gestione determinando una sospensione totale e/o parziale dell'erogazione del Servizio.

22. PENALI

22.1 Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle Opere, rispetto a! termine di cui al precedente art. 9.1, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente, in conformità al disposto dell'art. 145, comma 3, del Regolamento, un importo per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) del valore delle Opere, al netto di IVA, cosi come risultante dal Progetto Esecutivo. In caso di mancata accettazione dei rifiuti per cause imputabili al Concessionario sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 1,00 per mille (unovirgolazerozeropermille) del costo operativo annuo del Servizio come risultante dal PEF. Nel caso invece di accettazione ma di mancato trattamento dei rifiuti per cause imputabili al Concessionario, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) del costo operativo annuo del Servizio come risultante dal PEF Per inadempimenti diversi da quelli inerenti gli obblighi di esecuzione delle Opere e di erogazione del Servizio, sarà applicata una penale giornaliera (per ogni giorno di inadempimento) pari a allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) del costo operativo annuo del Servizio come risultante dal PEF.

22.2 Resta inteso in ogni caso che, sempre in conformità al disposto dell'art. 145, comma 3, del Regolamento, le penali maturate a carico del Concessionario relativamente a ritardi occorsi nel completamento delle Opere non potranno superare il limite massimo del 10% (diecipercento) del valore delle Opere, al netto di IVA e le penali maturate ai sensi dell'art. 22.1 in un anno di esercizio del Servizio non potranno superare il limite massimo del 10% (diecipercento) del valore annuo del Servizio medesimo come risultante dal PEF. Resta salva la facoltà della Concedente di richiedere il maggior danno. Le Parti danno atto concordemente che il raggiungimento del limite massimo della penale come sopra definita costituisce grave inadempimento della Concessionaria e, in quanto tale, da facoltà alla

Concedente di risolvere automaticamente il presente contratto per grave inadempimento della Concessionaria con semplice comunicazione scritta.

23. ASSICURAZIONI

23.1 Il Concessionario, ferme restando le sue responsabilità, stipulerà e manterrà operanti per tutto il periodo di realizzazione delle Opere le polizze assicurative di seguito elencate con primarie compagnie di assicurazione (il Concessionario avrà facoltà di stipulare anche polizze distinte per l'Impianto e per la Discarica, purché conformi a quanto di seguito prescritto):

(a) Polizza CAR (Contractors All Risks)

Tale polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle Opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza. Saranno oggetto della garanzia assicurativa l'Impianto e la Discarica.
Il capitale assicurato sarà pari a [•]. La copertura assicurativa sarà estesa alla responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (persone e/o cose) durante l'esecuzione dei lavori, e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio con un massimale per evento/anno non inferiore ad Euro [•]

(b) Polizza Indennitaria Decennale Postuma

Tale copertura indennitaria decennale postuma dovrà decorrere dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio relativo alle Opere e dovrà essere stipulata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un massimale pari al valore massimo previsto dall'art. 126 del Regolamento da rivalutarsi annualmente a partire dalla data di collaudo dei lavori in funzione dell'inflazione registrata nel periodo precedente.

(c) Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista

Il Concessionario è tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere al Concedente la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo delle Opere oggetto della Concessione che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico del Concessionario o del Concedente, prevista dall'art. 269 del Regolamento.

(d) ***Polizza per rischi di responsabilità civile e rischio ambientale*** derivante dalla gestione trentennale post-chiusura della Discarica, da stipulare al momento della eventuale presa in consegna della post-gestione di cui al precedente art. 16.1 ultimo comma*.*

23.2 Il Concessionario stipulerà e manterrà operante per tutto il periodo di erogazione del Servizio con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera a copertura del rischio di danni che il Concessionario possa arrecare a terzi e/o prestatori d'opera nell'esecuzione del Servizio. L'assicurazione responsabilità civile verso i terzi (RCT) e prestatori d'opera dovrà avere un massimale per evento e per anno non inferiore a Euro.

23.3 Il Concessionario stipulerà altresì, una polizza assicurativa "guasto macchina" a copertura del rischio di ricostruzione parziale o totale dell'Impianto che possa avvenire nel corso della gestione.

23.4 Il Concessionario consegnerà o farà in modo che sia consegnata all'altra Parte copia dei certificati assicurativi inerenti a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere da tale Parte e, nel caso di polizze assicurative prossime alla scadenza, ciascuna Parte dovrà consegnare copia dei relativi certificati di rinnovo entro 20 (venti) giorni rispettivamente dal rilascio a/o dal rinnovo.

24. RECESSO E/O REVOCA E/O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

24.1 Le Parti convengono che nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle Parti si avvalga della facoltà di recesso anticipato nei casi espressamente previsti dal presente Contratto o dalla legge ovvero il Concedente revochi la Concessione oggetto del presente Contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero che il Contratto sia risolto per inadempimento addebitabile al Concedente, ovvero il Concedente receda per motivi diversi quest'ultimo dovrà corrispondere al Concessionario i seguenti importi:

(a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato, la fase di collaudo i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario più

(b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della cessazione anticipata del presente Contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo penali, indennizzi,

risarcimenti e ogni altro importo che il Concessionario abbia pagato o sia tenuto a pagare agli Istituti Finanziatori o comunque in dipendenza del finanziamento del Progetto, ovvero a propri appaltatori, prestatori d'opera e/o fornitori di beni o servizi, subappaltatori, per effetto di tale cessazione anticipata del Contratto, più

(c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari a: (i) il 10% (diecipercento) del valore, come risultante dal Piano Economico Finanziario, delle Opere non ancora realizzate alla data di cessazione del rapporto di Concessione; ovvero se il recesso, la revoca o la risoluzione per inadempimento del Concedente intervenga successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, (ii) il 10% (diecipercento) del valore complessivo del Servizio ancora da erogare, determinato sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario, per la durata residua del rapporto di Concessione, secondo quanto previsto dall'art. 3.1.

24.2 Gli importi indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 24.1, previa verifica degli stessi da parte del Concedente unitamente ad ogni altro importo dovuto dal Concedente al Concessionario per altri titoli, ivi compresi il Servizio fornito sino alla data di efficacia del recesso, dovranno essere pagati dal Concedente al Concessionario, ogni eccezione esclusa salvo il disposto dell'art. 1462 c.c., entro e non oltre [60 (sessanta) giorni] dal prodursi dalla cessazione degli effetti del presente del Contratto.

24.3 Le Parti precisano che nel concetto di "valore delle opere realizzate" di cui all'art. 158, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici si intendono ricompresi l'Impianto, la Discarica agli effetti di cui all'articolo 24 (Recesso e/o Revoca e/o Risoluzione per inadempimento del Concedente), 25 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) e 27 (Conseguenze della cessazione del Contratto) del Contratto, ferma restando la restituzione dei costi di acquisizione delle Aree.

25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

25.1 Le Parti si danno atto della natura complessa del presente Contratto e che il ritorno dell'investimento del Concessionario è basato sulla naturale scadenza dello stesso come prevista al precedente art. 3.1., le Parti convengono che sarà considerato inadempimento grave al presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ. e del successivo art. 25.4:

(a) il mancato completamento delle Opere entro [6 mesi] dalla data prevista al precedente art. 9.1, come eventualmente prorogata ai sensi del presente Contratto, ovvero il diverso termine inferiore entro il quale sia stato raggiunto il livello massimo di penali per ritardo di cui al precedente art. 22.1. Resta inteso che si farà riferimento alla data di ultimazione delle Opere come comunicata dal Concessionario alla Provincia ai sensi dell'art. 13.1.;

(b) la mancata erogazione del Servizio per un periodo consecutivo di 2 (due) mesi, ovvero il diverso termine inferiore entro il quale sia stato raggiunto il livello massimo di penali per ritardo di cui al precedente art. 22.1. Resta inteso che si farà riferimento alla data di Entrata in Esercizio commerciale dell'Impianto come comunicata dal Concessionario;

(c) 3 (tre) gravi violazioni consecutive alle norme in materia di sicurezza su lavoro;

(d) 2 (due) gravi violazioni consecutive nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi

(e) la mancata prestazione e/o la sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative e delle cauzioni previste dal presente Contratto;

(f) la cessione del Contratto non autorizzata in base al Contratto e/o alla legge;

(g) l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

(h) ogni altri caso indicato dal Codice dei Contratti Pubblici o dal Regolamento o da altre leggi

25.2 Le Parti, tenuto conto dell'interesse che entrambe hanno alla continuazione del presente Contratto, concordano che le ipotesi summenzionate al precedente art. 25.1 sono le uniche che costituiranno grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici fatto comunque salvo quanto disposto all’art. 26 in tema di subentro.

25.3 Qualora si verifichi una delle predette ipotesi, il Concedente invierà una diffida ad adempiere, indicando lo specifico obbligo inadempiuto e concedendo un termine congruo (tenuto conto del tempo necessario a porre rimedio all'inadempimento) restando inteso che in difetto e solo successivamente il Concedente avrà facoltà di risolvere il Contratto, nei termini e secondo le modalità indicate al successivo art. 26.

25.4 Senza pregiudizio per l'obbligo del Concessionario di risarcire secondo le applicabili norme di legge gli eventuali maggiori danni patiti dal Concedente in conseguenza dell'inadempimento del Concessionario, a garanzia della bancabilità della Concessione le Parti convengono espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Concessionario il Concedente sarà tenuto a corrispondere al Concessionario gli importi di cui alla lettera a) del precedente art. 24.1.

25.5 Dato atto della natura complessa del presente Contratto e del comune interesse delle Parti ad assicurare il suo proseguimento sino alla naturale scadenza di cui al precedente art. 3.1, le Parti convengono che le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente art. 25 e dall'art. 26 per l'esercizio da parte del Concedente della facoltà di risolvere il presente Contratto per inadempimento del Concessionario sono da intendersi in espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. ce. e, comunque, sostitutivi di qualsiasi altra modalità e procedura previste dalla legge per l'esercizio di tale facoltà.

26. SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEL CONCESSIONARIO - APPALTO A TERZI

26.1 In applicazione di quanto stabilito all'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici e di quanto stabilito nell'articolo che precede, le Parti convengono che qualora il Concessionario sia incorso in un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo che precede, il Concedente sarà tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata A/R indirizzata per conoscenza agli Istituti Finanziatori, una diffida ad adempiere indicando lo specifico obbligo inadempiuto.. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal Concedente con la diffida ad adempiere, laddove il Concedente intenda risolvere il Contratto per inadempimento del Concessionario, dovrà darne espressa comunicazione con lettera raccomandata A/R al Concessionario e agli Istituti Finanziatori, avvertendo che questi ultimi avranno 90 giorni di tempo per designare il Soggetto Subentrante previsto dall'art. 159 menzionato e per evitare in tal modo la risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario. Il Soggetto Subentrante sarà accettato alle condizioni prescritte dall'art. 159 citato. La risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario potrà pertanto intervenire ed avere efficacia solo nel caso in cui gli Istituti Finanziatori non siano in grado di indicare entro il predetto termine di 90 giorni soggetti muniti dei requisiti richiesti dall'art. 159 citato in grado di subentrare al Concessionario inadempiente.

26.2 Ai sensi e per gli effetti della lettera a) del comma 1 dell'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concedente riconosce sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la condizione di cui alla predetta norma di legge si intenderà verificata qualora il Soggetto Subentrante abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste dalla citata disposizione normativa.

26.3 Salvo quanto disposto da norme di legge, ivi incluse le disposizioni regolamentari richiamate al comma 2 dell'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concedente riconosce sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che ai fini dell'esercizio della facoltà di subentro prevista dall'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario, i soci di quest'ultimo, gli Istituti Finanziatori e il Soggetto Subentrante, potranno convenire di porre in essere i seguenti negozi giuridici in ogni caso di risoluzione del rapporto concessorio disciplinato dal presente Contratto:

(a) trasferimento dal Concessionario al Soggetto Subentrante dell'intera azienda del Concessionario, comprensiva di ogni attività, passività e rapporto giuridico ad essa inerente, ivi incluso il presente Contratto; ovvero

(b) cessione da parte dei soci del Concessionario al Soggetto Subentrante dell'intero capitale sociale del Concessionario.

Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, ivi incluse le disposizioni regolamentari richiamate al comma 2 dell'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, le Parti si impegnano sin d'ora, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dall'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza necessario al fine di perfezionare e dare piena efficacia ai predetti negozi giuridici e al subentro.

26.4 In ogni caso, gli effetti della risoluzione si intenderanno sospesi e differiti sino all'infruttuoso completamento della procedura di cui all'art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, restando altresì inteso che gli effetti del subentro, ove accettato dal Concedente ai sensi della medesima norma di legge, retroagiranno alla data di ricevimento della comunicazione scritta di cui al primo periodo del precedente art. 26.1.

26.5 E' consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 156 del D.lgs. n. 163/2006 e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di gestione di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010.

26.6 Le Parti si danno atto che il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto costituisce presupposto fondamentale per la capacità del Concessionario di completare nei tempi previsti le Opere ed adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti degli Istituti Finanziatori.

26.7 Il Concedente riconosce sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la facoltà di designare, ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt. da 26.1 a 26.4, un Soggetto Subentrante sarà riconosciuta agli Istituti Finanziatori anche in caso di proposizione alle competenti autorità giudiziarie di istanza volta a far dichiarare il fallimento del Concessionario, a condizione che detta istanza non sia stata respinta entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito. In tal caso, il termine di 90 (novanta) giorni di cui al penultimo periodo del precedente art. 26.1 decorrerà dalla scadenza del predetto termine senza che l'istanza sia stata respinta.

27. CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

27.1 In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente Contratto da qualunque motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione, le Parti dovranno provvedere alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo delle Opere alla data di cessazione degli effetti del presente Contratto.

27.2 Le Parti convengono che:

(a) le somme dovute al Concessionario, dedotto di quanto dovuto al Concedente a qualsiasi titolo, in qualsiasi caso di cessazione anticipata del presente Contratto, ivi incluso quanto previsto al precedente art. 25.5, si intenderanno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori, nonché delle banche o altri istituti finanziari fornitori degli strumenti finanziari es. di "hedging" sottoscritti dal Concessionario al fine di mitigare il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse; e

(b) ai fini del presente Contratto le espressioni "oneri finanziari" e "costi finanziari", si intenderanno comprensive, oltre che dei costì e oneri finanziari derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal Concessionario con gli Istituti Finanziatori, altresì dei costi e oneri sostenuti dal Concessionario in forza degli accordi di "hedging" di cui al precedente paragrafo a).

28. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBAPPALTO

28.1 Salvi i casi di subentro e/o di cessione ammessi in base al presente Contratto e alla normativa vigente, il presente Contratto non potrà essere ceduto da alcuna delle Parti, a pena di nullità dell'atto di cessione.

28.2 Troverà inoltre applicazione quanto disposto dall’art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

28.3 Il Concessionario può procedere al subappalto ai sensi di cui all'art. 118, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e nei limiti consentiti da dette norme.

29. SICUREZZA SUL LAVORO - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

29.1 Il Concessionario è obbligato ai sensi dell'art. 100, comma 3, D. Lgs. 81/2008, ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni e ad attuare detto Piano di Sicurezza e di Coordinamento ("PSC").

29.2 Prima dell'inizio delle Opere, il Concessionario consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il prescritto PSC; il Concessionario assume altresì il ruolo di Impresa Affidataria ai sensi del D.lgs 81/2008; il Concessionario procederà a consegnare ai subappaltatori copia del PSC e provvederà al loro coordinamento e scambio di informazioni come prescritto all'art.26 del D.lgs.81/2008 e nel tiolo IV del medesimo D.Lgs.81/2008; il Concessionario richiederà, altresì, tempestivamente anche agli eventuali subappaltatori i relativi POS.

29.3 Il Concessionario almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle Opere deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, leti, h), D.lgs. 81/2008 oltre che i POS dei propri subappaltatori dopo averne verificato l'integrazione e coerenza con il proprio POS e con il PSC.

29.4 Il Concessionario e ciascun eventuale subappaltatore rimane responsabile della sicurezza per quanto attiene le attività da lui svolte; tuttavia il Concessionario ha l'obbligo, in qualità di Impresa Affidataria, di garantire il coordinamento generale dei Piani Operativi di Sicurezza. Il POS del Concessionario dovrà essere inoltre coordinato e congruente con quello di ciascun altro esecutore di opere avviate in costanza di esecuzione delle Opere oggetto del presente Contratto.

29.5 Prima dell'inizio delle Opere il Concessionario comunicherà il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere, responsabile del rispetto del POS.

29.6 Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte del Concessionario, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 25.1(c).

29.7 Il Concessionario, inoltre, dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi accorgimenti per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

29.8 Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel Cantiere, ed in particolare gli artt. 88-104 del medesimo decreto (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).

29.9 E' a carico del Concessionario, e di sua esclusiva spettanza, l'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 ce, del personale dipendente dal Concessionario, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Concedente.

29.10 Il Concessionario provvederà alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

29.11 Il Concessionario deve formare, informare ed esigere che i lavoratoli occupati in Cantiere si attengano agli obblighi in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché, far sottoporre alla sorveglianza sanitaria il personale che svolge mansioni ove sia prevista.

29.12 Il Concessionario, ai sensi dell'art. 100, comma 5, D.lgs 81/2008, potrà presentare direttamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o d'integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei casi previsti dal D.lgs 81/2008.

29.13 Il Concessionario ha il diritto a che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono vincolanti per il Concessionario. In nessun caso l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni richieste dal Concessionario può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti delle remunerazioni previste nel presente Contratto.

29.14 Il Concessionario provvederà ad affiggere nel Cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

29.15 Il Concessionario trasmetterà alla Concedente entro i termini sotto indicati, o ogni qualvolta richiesto dalla Concedente stessa o dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, la seguente documentazione:

(a) prima dell'inizio delle Opere c/o del Servizio, l'elenco dei nominativi dei propri lavoratori che il Concessionario intende impiegare nell'esecuzione delle Opere e/o del Servizio (i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento ex art. 26, comma 8, D.lgs 81/2008). Tale elenco dovrà essere comprensivo di nome e cognome, data assunzione, categoria e livello, posizione INAIL - INPS da cui risulti l'appartenenza all'impresa concessionaria. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione al Direttore dei Lavori;

(b) prima dell'inizio dell'attività di ciascun subappaltatore, l'elenco dei nominativi dei lavoratori che verranno impiegati da ciascun subappaltatore nell'esecuzione delle Opere e/o del Servizio (i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento ex art. 26, comma 8, D.lgs 81/2008). Tale elenco dovrà essere comprensivo di nome e cognome, data assunzione, categoria e livello, posizione INAIL - INPS da cui risulti indicazione della impresa subappaltatrice alle cui dipendenze e ciascun lavoratore. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione al Direttore dei Lavori;

(c) prima dell'inizio delle Opere e/o del Servizio, quanto disposto dall'Allegato XVII del D.lgs.81/2008 ovvero dall'art.26 del medesimo D.Lgs.81/2008 ovvero ancora quanto disposto da disposizioni speciali in vigore al momento in merito al possesso da parte del Concessionario stesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

(d) prima dell'inizio delle Opere c/o del Servizio, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 e 47 D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso da parte di ciascun subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs.81/2008, ovvero ex art. 26 D.lgs 81/2008 ovvero secondo quanto disposto da disposizioni speciali, in vigore al momento, ivi comprese le disposizioni in tema di lavorazioni da eseguirsi in luoghi confinati o sospetti di inquinamento;

(e) prima dell'inizio del Servizio il Concessionario dovrà procedere alla redazione per ciascun affidamento di servizi o attività in appalto come definito dall'art.26 comma 1 del D.lgs.81/2008 sul sito dell'Impianto o della Discarica del DUVRI di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs.81/2008, nonché a comunque procedere verso gli affidatari di servizi o attività

non consistenti in appalti ma comunque comportanti interferenze con le attività di Impianto o Discarico allo scambio di informazioni di cui all'art.26 comma 1 citato;.

(f) dell'inizio delle Opere e/o del Servizio, l'elenco dei nominativi del personale nominato per affrontare eventuali emergenze, il primo soccorso, la gestione incendi ed organizzare l'evacuazione, con le rispettive lettere di nomina;

(g) prima dell'inizio delle Opere e/o del Servizio, la nomina del/dei responsabile/i per la sicurezza dei lavoratori, del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, con le relative lettere di incarico;

(h) con cadenza annuale, fino all'ultimazione delle Opere e del Servizio, e comunque in occasione di ciascuna richiesta di pagamento e comunque nei casi prescritti dalla legge e dagli artt.4-5-6 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la documentazione attestante il pagamento dei trattamenti retribuitivi, l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tutti i lavoratori impiegati sia alle dipendenze del Concessionario che alle dipendenze di ciascun subappaltatore; fermo restando l'obbligo della richiesta del D.U.R.C. spettante al Concedente, il Concessionario potrà consegnare copia del Documento Unico Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.") aggiornato.

29.16 Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla puntuale osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentali relative al contratto di lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

29.17 Il Concessionario sarà tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura imprenditoriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci nonché ai soci/lavoratori subordinati impiegati nell'attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

29.18 Il Concessionario si obbliga a rispettare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

29.19 Il Concessionario dovrà applicare ai lavoratori impiegati le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui viene

eseguito il presente Contratto. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dal Concessionario anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.

29.20 Il Concessionario è tenuto, su semplice richiesta della Concedente, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche la Concedente, potrà avvalersi anche dei competenti Uffici pubblici a ciò preposti.

29.21 In nessun caso la Concedente sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze del Concessionario che resterà, al riguardo, unico responsabile.

29.22 Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Concedente - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni — da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dal Concessionario medesimo. In particolare, il Concessionario si obbliga a garantire e tenere indenne la Concedente da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti del Concessionario, a causa dell'inesatto o del mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. In caso di affidamento dei lavori e/o del Servizio da parte del Concessionario ai propri soci gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere ribaltati sull'esecutore dei lavori e/o del Servizio e da questi sui propri subappaltatori e/o subfornitori.

30. FINANZA DI PROGETTO

30.1 Il Concedente prende atto che il Concessionario avrà facoltà di avvalersi di un finanziamento su base "senza ricorso" o "ricorso parziale" ai soci, in armonia con quanto previsto agli articoli 153 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, il Concedente autorizza fin d'ora.

(a) la costituzione di pegno sulle azioni o quote del Concessionario e la relativa escussione anche durante il periodo di costruzione, fatta salva la verifica da parte del Concedente circa la permanenza in capo all'acquirente delle azioni o quote dei requisiti di legge, nonché

(b) la cessione agli (o costituzione in pegno in favore degli) Istituti Finanziatori dei crediti del Concessionario nei confronti del Concedente.

31. RISERVATEZZA

31.1 Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

(a) qualsiasi Informazione Riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

(b) tale Informazione Riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione del Contratto.

32. CONTROVERSIE

32.1 Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.

32.2 La comunicazione di cui al comma 1, deve essere fatta entro [10 (dieci) giorni] lavorativi dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei [20 (venti) giorni] lavorativi successivi.

32.3 Durante la fase di costruzione ed ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo. La Provincia comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di [20 (venti) giorni] della scadenza del termine previsto dal precedente art. 32.2.

32.4 Espletato il procedimento di contestazione indicato nei precedenti artt. 32.1 e 32.2 e fuori dai casi di cui al primo comma dell'art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici e comunque nel caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici, ogni controversia che dovesse insorgere net corso delta progettazione, della costruzione e/o della gestione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Imperia.

33. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

33.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

33.2 Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

34. VARIE

34.1 Ogni modifica del presente Contratto sarà valida se effettuata per iscritto nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili e sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Parti.

34.2 In ipotesi di nullità parziale di alcune delle clausole del presente Contratto non si produrrà la nullità dell'intero Contratto, e le Parti si incontreranno quanto prima possibile al fine di sostituire la clausole dichiarate nulle con altre clausole che riflettano quanto più possibile il disposto sostanziale delle clausole invalide.

34.3 Sono a carico del Concessionario tutte le spese, anche di bollo, inerenti agli atti e ai certificati occorrenti per la realizzazione delle Opere, degli Impianti e la prestazione del Servizio per tutta la durata del presente Contratto.

35. CLAUSOLA DI TRASPARENZA

35.1 Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

(a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

(b) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

(c) dichiara che, con riferimento alla Proposta e alla successiva gara per l'individuazione del concessionario, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

36. COMUNICAZIONI

36.1 Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate dal presente Contratto sarà considerata regolarmente effettuata secondo le seguenti procedure:

(a) se consegnata a mano, al momento della consegna all'indirizzo della parte in questione;
(b) se spedita per posta, al momento effettivo del ricevimento;
(c) se trasmessa via facsimile, al momento indicato nel relativo rapporto di trasmissione con esito positivo e leggibile.

36.2 In base al presente art. 36. il destinatario, l'indirizzo e il numero di fax di ciascuna Parte ai fini di questo Contratto:

CONCEDENTE: [•]
Indirizzo: [•]
All'attenzione di: [•]
No. fax: [•]
CONCESSIONARIO: [•] Indirizzo: [•]
All'attenzione di: [•]
No. fax: [•]

36.3 Ciascuna Parte dovrà notificare all'altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al presente art. 36. , eventuali variazioni dell'indirizzo, del destinatario e del numero di telex o di fax come indicati nel precedente art. 36.2 restando inteso che la variazione non sarà opponibile se non quando ritualmente comunicata ai sensi del presente articolo.

36.4 Qualsiasi notifica o comunicazione fatta, consegnata o fatta da una Parte a un'altra Parte nell'ambito o in relazione al presente Contratto sarà effettuata in lingua Italiana.

Letto, confermato e sottoscritto
Imperia, lì [•]

Per il Concedente

[•]

Per il Concessionario

[•]